

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione dei progetti e lo stanziamento di un sussidio  
a favore del signor Merlini Dorino in Mascengo  
per la costruzione di una stalla fienile

(del 27 aprile 1956)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Siamo oggi a proporvi l'approvazione ed il sussidiamento di un progetto per la costruzione di una stalla-fienile e annessi in località « Cadengo », Comune di Prato-Leventina, di proprietà del signor Merlini Dorino di Franco, in Mascengo.

Il richiedente è agricoltore giovane e capace e, aiutato dal padre e da altri familiari, lavora una delle più importanti aziende agricole della regione.

I terreni di proprietà del signor Merlini Dorino, che misurano complessivamente mq. 63.800, sono stati commassati con il raggruppamento di Prato-Leventina testé ultimato, in località Cadengo, ai lati della strada cantonale tra Rodi e Prato-Leventina. L'azienda comprende inoltre, in affitto per dieci anni, mq. 55.900 di prati appartenenti al padre. La casa d'abitazione degli interessati è a Mascengo. I terreni, specie a Cadengo, sono ottimi e consentono di mantenere in media una ventina di capi grossi; nei mesi estivi il bestiame viene alpeggiato sugli alpi di proprietà del Patriziato di Prato-Leventina.

A Cadengo il proprietario ha quattro vecchie stalle ed un rustico, stalle piccole, anguste sia nello spazio riservato al bestiame, sia nel fienile e che hanno tutti i difetti delle costruzioni di vecchio tipo: basse, buie, umide, malsane per il bestiame che vi dimora e le persone che vi lavorano.

Il richiedente è così giunto all'unica logica conclusione: quella di demolire le vecchie stallette e di costruirne una nuova, capace, ariosa, edificata secondo i criteri moderni in materia. Oltre la stalla egli intendeva costruire anche qualche locale di abitazione in modo da poter dimorare sul posto.

La domanda di sussidio per l'opera in oggetto, è stata presentata e trattata verso la fine dell'anno 1953 ed il principio dell'anno 1954 e, in data 1. luglio 1954, gli Uffici cantonali e federali delle bonifiche, dopo esame sul posto, si pronunciavano favorevolmente per quanto concerne la costruzione della stalla-fienile e annessi, mentre non ritenevano necessario il sussidiamento di locali o casa d'abitazione in considerazione della poca distanza tra la località di Cadengo e l'abitato.

Partendo da queste premesse, è stato allestito il progetto 1:100 che, approvato definitivamente dall'Ufficio federale delle bonifiche il 31 gennaio 1956, comprende:

- a) la stalla a due corsie per 22 capi di bestiame, con corridoio centrale di servizio e due corridoi laterali di afforaggiamento; il posto per il bestiame giovane ed i vitelli ed un apposito cassone per la discesa del fieno;
- b) il locale latte, il WC e soprastante camera per gli operai stagionali dal lato est;
- c) la fossa e l'impianto del monta-fieno a soffio;
- d) la cisterna per la raccolta del colaticcio, con una capacità di circa mc. 54 e la concimaia, di mq. 28;

- e) un ampio porticato che copre montafieno, cisterna e concimaia e sotto il quale viene posto l'abbeveratoio esterno;
- f) il fienile, con una capacità di circa mc. 880 di fieno, che si estende sopra tutta la stalla e parte del portico, ed è accessibile anche per mezzo di una rampa carreggiabile.

La costruzione è completa in ogni dettaglio e munita delle necessarie ed appropriate installazioni. Si rimanda in proposito al dettagliato preventivo ed alla relazione tecnica allegati al progetto.

La spesa totale è preventivata Fr. 80.000,— e comprende ca. Fr. 2.000,— per la costruzione della camera degli stagionali, non sussidiata. Il preventivo sussidiabile è stato ulteriormente ridotto dall'Ufficio federale delle bonifiche e fisato in Fr. 74.000,—.

La percentuale del sussidio viene calcolata secondo le disposizioni del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 14 settembre 1951 e dipende dalla situazione finanziaria del proprietario, che è la seguente :

ATTIVO :		PASSIVO :	
Sostanza mobiliare (stima ufficiale)	Fr. 18.320,—	Debiti	Fr. 20.000,—
50 % opere in progetto	Fr. 40.000,—	Spese di costruzione, già dedotti gli eventuali sussidi	Fr. 39.300,—
	<u>Fr. 58.320,—</u>		<u>Fr. 59.300,—</u>

La differenza tra attivo e passivo non raggiunge i Fr. 5.000,—. E' ammessa quindi la concessione di un sussidio cantonale del 25 % e federale del 30 %.

Vi proponiamo perciò l'adozione dell'annesso disegno di decreto legislativo che, approvando il progetto ed il preventivo dell'opera, stanZIA il sussidio cantonale di Fr. 18.500,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Soldini*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Galli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio di Fr. 18.500,—  
a favore del signor Merlini Dorino di Franco, in Mascengo,  
per la costruzione di una stalla-fienile e annessi a « Cadengo »,  
Comune di Prato-Leventina

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 21 aprile 1956 n. 620 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — Il progetto ed il preventivo per la costruzione di una stalla-fienile e annessi in località « Cadengo », Comune di Prato-Leventina, di proprietà del signor Merlini Dorino di Franco in Mascengo, sono approvati.

*Art. 2.* — A favore di queste opere, preventivate Fr. 80.000,—, è stanziato un sussidio cantonale del 25 % dell'importo sussidiabile di Fr. 74.000,— e cioè al massimo Fr. 18.500,— da portare in aumento del credito a bilancio per le opere di edilizia rurale.

*Art. 3.* — La costruzione sarà eseguita sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e catasto).

*Art. 4.* — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947, concernente il sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

*Art. 5.* — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa da questa riconosciuto.

